



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI CREVACUORE

VIA GARIBALDI 14 - CAP 13864

TEL 015.768154 - 768778 - FAX 768698 - C.F. 82001090024

e.mail: crevacuore@ptb.provincia.biella.it – crevacuore@pec.ptbiellese.it
pol.crevacuore@ptb.provincia.biella.it - pol.crevacuore@pec.ptbiellese.it

ORIGINALE

Registro Generale n. 27

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 10 DEL 23-09-2024

Ufficio:

Oggetto: ORDINANZA ACCENSIONE ANTICIPATA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

L'anno duemilaventiquattro addì ventitre del mese di settembre, il Vice Sindaco BOCCATO Paola

VISTI:

- l'art. 4 del DPR n. 74 del 2013 che norma i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva;
- l'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 che attribuisce ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni della temperatura ambiente massima consentita;

RILEVATO CHE il territorio del Comune di Crevacuore ricade interamente nella zona climatica "E", per la quale sono previsti limitazioni all'accensione degli impianti;

VISTO l'art. 2 del D.P.R. 74/2013 il quale dispone che, nel periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 15 aprile, l'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito per un massimo di 14 ore giornaliere, tra le 05:00 e le 23:00;

VISTO l'art. 5, comma 1, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 che consente al Sindaco, di ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;

CONSIDERATO CHE:

- si stanno verificando condizioni climatiche particolari, caratterizzate da bassa pressione e temperature giornaliere mediamente più basse di quelle tipicamente autunnali;

RICHIAMATO il DM n. 383 del 6/10/2022, che ha ridotto di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera di accensione previsti dall'art. 4 del DPR n. 74 del 2013;

RITENUTO PERTANTO CHE le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all'art. 5 del DPR n. 74 del 2013;

VISTI:

- gli artt. 4 e 5 del DPR n. 74 del 2013;
- gli artt. 31 e 34 della Legge n. 10/1991;
- gli artt. 129 e 132 DPR n. 380/2001;

ORDINA

per tutti gli impianti termici come definiti dal D. Lgs. 48/2020 presenti sul territorio le seguenti condizioni di esercizio:

- accensione anticipata dell'impianto termico per la climatizzazione invernale limitatamente ai giorni le cui temperature risultano particolarmente rigide;
- riduzione del funzionamento giornaliero per la climatizzazione invernale ad un massimo di 13 ore, comprese nella fascia oraria 05:00 – 23:00 di ciascun giorno;
- la riduzione di 1°C della temperatura ambientale dell'aria, di cui all'art. 3 comma 1, del DPR n. 74/2013 ossia 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli edifici ad esclusione quelli adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili il cui limite rimane invariato a 18°C + 2°C di tolleranza.

Al di fuori del periodo di accensione consentito nel periodo compreso tra il 22 ottobre ed il 7 aprile e, senza alcuna ulteriore disposizione delle Autorità, gli impianti termici possono essere attivati dal Responsabile solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria sulla base della normativa sopra richiamata (7 ore).

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

INFORMA

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dall' notificazione.

DISPONE

- la pubblicazione all'albo pretorio on-line per trenta giorni consecutivi;
- la diffusione attraverso il sito istituzionale del Comune per tutto il tempo di validità del provvedimento;

p. IL SINDACO

Il Vice Sindaco

Paola Boccato
(firmato digitalmente)